

N. 1866/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione I Civile

La Corte d'Appello di Bari, sezione I civile, composta dai seguenti magistrati:

Dott. **Maria Mitola** – Presidente

Dott. **Salvatore Grillo** – Consigliere

Dott. **Valentino Lenoci** – Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1866/2019 R.G., promossa da:

NOYA GIUSEPPINA (C.F. NYOGPP36H70F284O), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Gargano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Covini e Pierluigi Maria Pansini in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,

APPELLANTE

contro

TROIANO ANGELA MARIA (C.F. TRNNLM51E71Z611V), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Attilio Spagnolo dal quale è rappresentata e difesa unitamente alla prof. avv. Annamaria Angiuli in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

APPELLATA

* * *

Conclusioni delle parti

Conclusioni rassegnate all'udienza del 13 aprile 2021 (svolta con trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) come segue:

- per l'appellante Noya Giuseppina: "...*Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bari, previo rigetto dell'appello incidentale perché*

N. 1866/2019 R.G.

inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto: 1)- annullare e/o dichiarare nullo il lodo arbitrale impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 829 comma primo n. 8, n. 10, n. 11 e n. 12 c.p.c., per tutti i motivi dedotti; e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 830 comma secondo c.p.c., decidere la controversia nel merito, e, quindi, in accoglimento delle domande proposte nel procedimento arbitrale: 2)-accertare e dichiarare che la determinazione del valore della quota in favore della Sig.ra Giuseppina Noya, operata dagli arbitratori, Vito Carretta, Raffaele Di Gioia e Riccardo Grespan, con verbale del 13.02.2007, è manifestamente iniqua e/o erronea, e determinare la somma da liquidare all'attrice in € 1.165.000,00 oltre ad € 38.734,00 quale capitale conferito all'associazione da restituire, e quindi complessivamente € 1.203.734,00 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia; 3)- conseguentemente, condannare la dott.ssa Angela Maria Troiano, in proprio e quale titolare della farmacia "Annese", al pagamento a favore di Noya Giuseppina della somma di € 1.165.000,00 oltre ad € 38.734,27 quale capitale conferito all'associazione da restituire, e quindi complessivamente € 1.203.734,00, oltre interessi dal 31/12/2006 al saldo effettivo, o quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia, detraendo dalla somma ritenuta dovuta l'acconto già corrisposto di € 372.500,00; Con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge";

- per l'appellata Troiano Angela Maria: "...insiste affinché l'ecc.ma Corte d'appello, respinta l'impugnazione principale avversa e fermo il rigetto, pronunciato dal Collegio arbitrale, delle domande proposte dalla sig.ra Noya, dichiarare, in via incidentale ed in sede rescindens, la nullità parziale del lodo depositato il 5.11.2018 dal Collegio arbitrale costituito il 16 febbraio 2017 e formato dal dott. Fedele Natuzzi, dal prof. avv. Francesco Di Giovanni e dal dott. Luigi Di Lalla per omessa decisione sulle autonome domande proposte dalla dott.ssa Troiano



N. 1866/2019 R.G.

(con l'atto introduttivo dell'arbitrato e precisate con atto di precisazione dei quesiti del 4.4.2017); inoltre, disponga conseguenzialmente la Corte adita, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, la rimessione della causa al medesimo Collegio arbitrale per la fase rescissoria per rendere la pronunzia erroneamente pretermessa sulle autonome domande proposte dalla dott.ssa Troiano. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio".

La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica, a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento.

I termini suddetti sono scaduti il 5 luglio 2021.

Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2019 Noya Giuseppina conveniva in giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello Troiano Angela Maria, proponendo impugnazione ex art. 829 c.p.c. avverso il lodo arbitrale emesso in data 5 novembre 2018 e pronunciato tra le parti sopra indicate dal Collegio Arbitrale costituito il 16 febbraio 2017 e formato dal dott. Raffaele Natuzzi in qualità di presidente e dal prof. avv. Francesco Di Giovanni e dal dott. Luigi Di Lalla in qualità di arbitri, nel procedimento di arbitrato rituale avviato sulla base della convenzione di arbitrato di cui all'art. 15 del contratto di associazione in partecipazione stipulato *inter partes* in Monopoli il 2 maggio 1990, registrato in Bari il 17 maggio 1990 al n. 9342.

Con tale lodo arbitrale il collegio così disponeva: 1) dichiara la propria incompetenza, a favore di quella del giudice ordinario, riguardo alle domande proposte da Troiano Angela Maria, come specificato al punto I, II, III e V primo capoverso della memoria di precisazione del 4 aprile 2017; 2) rigetta la domanda proposta da Noya Giuseppina, come specificata ai punti 1 e 2.a. della memoria di precisazione del 4 aprile 2017; 3) dichiara assorbite le domande proposte da Noya Giuseppina e



N. 1866/2019 R.G.

da Troiano Angela, come specificate dalla Noya al punto 1.b e dalla Troiano ai punti IV/a, IV/b, V secondo capoverso e VI delle rispettive memorie di precisazione del 4 aprile 2017; 4) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento; 5) pone a carico delle parti in solido le spese e gli onorari dovuti agli arbitri, come liquidati dal Collegio con separata ordinanza.

A sostegno della propria impugnazione Noya Giuseppina deduceva i seguenti motivi: 1) nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c. in quanto contenente disposizioni contraddittorie; validità ed efficacia della clausola n. 8) della scrittura privata del 2 maggio 1990; 2) nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 8), 10) e 12), per avere gli arbitri concluso il procedimento senza decidere il merito della controversia, che doveva essere deciso sulla domanda di determinazione della somma da liquidare alla sig.ra Noya Giuseppina quale capitale conferito all'associazione da restituire.

Sulla scorta di tali motivi, quindi, Noya Giuseppina concludeva, chiedendo che fosse annullato il lodo arbitrale impugnato, e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., decidendo la causa nel merito fosse accertato e dichiarato che la determinazione del valore della quota in favore di Noya Giuseppina, operata dagli arbitratori con verbale del 13 febbraio 2007, era manifestamente iniqua ed erronea, e fosse determinata la somma da liquidare a favore di essa appellante in € 1.165.000,00, oltre ad € 38.734,00 quale capitale conferito all'associazione da restituire, e quindi complessivamente € 1.203.734,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con condanna quindi della convenuta dott.ssa Troiano Angela al pagamento delle somme suindicate, oltre interessi dal 31 dicembre 2006 al saldo, previa detrazione della somma già corrisposta di € 372.500,00; con rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente Troiano Angela Maria, la quale, nel contestare l'impugnazione principale, concludeva chiedendone il rigetto, proponendo altresì impugnazione



N. 1866/2019 R.G.

incidentale con la quale chiedeva la declaratoria di nullità del lodo arbitrale del 5 novembre 2018, per omessa decisione sulle autonome domande proposte da essa Troiano con l'atto introduttivo dell'arbitrato e precisate con atto di precisazione dei quesiti del 4 aprile 2017, con conseguente rimessione della causa al medesimo Collegio arbitrale per la fase rescissoria e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

2. - All'udienza del 13 aprile 2021 (svolta con trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) i procuratori delle parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.

La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica, a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento di riserva.

I termini suddetti sono scaduti il 5 luglio 2021.

Motivi della decisione

3. - Appare opportuno, in via preliminare, ripercorrere le vicende processuali relative al giudizio arbitrale.

3.1. - In data 25 luglio 1989 decedeva in Monopoli la dott.ssa Angela Annese, titolare dell'omonima farmacia sita in Monopoli, via Roma n. 223, lasciando a sé superstiti cinque figli, nessuno dei quali avrebbe potuto succederle nella titolarità della indicata farmacia. Infatti: a) il figlio Attilio Federico Noya, di professione farmacista, era già titolare di altra farmacia sita in Monopoli, via Lepanto n. 58; b) il figlio Vincenzo Nicola Francesco Paolo Noya, di professione insegnante di ragioneria e tecnica aziendale, era privo del titolo di farmacista; c) il figlio Beniamino Noya, di professione impiegato, era privo del titolo di farmacista; d) il figlio Salvatore Noya, di professione farmacista, era già titolare di altra farmacia in Bari-S. Spirito; e) la figlia Giuseppina Noya, di professione insegnante, era priva del titolo di farmacista.

Gli eredi della dott.ssa Troiano quindi si determinavano a cedere la "Farmacia Annese" alla dott.ssa Angela Maria Troiano, all'epoca



N. 1866/2019 R.G.

dipendente della stessa; tale cessione veniva formalizzata con scrittura privata autenticata dal Notaio Roberto Carino in data 22 gennaio 1990, n. 66215 rep., registrata in data 26 gennaio 1990 al n. 347/V. Il prezzo della cessione era indicato lire 463.000.000, di cui lire 212.000.000 per merce, lire 3.000.000 per stigliatura ed attrezzatura e lire 248.000.000 per avviamento.

Dopo qualche tempo la dott.ssa Troiano, proprietaria della "Farmacia Annese", da un lato, ed i sigg.ri Beniamino Noya, Vincenzo Noya e Giuseppina Noya dall'altro, stipulavano in data 2 maggio 1990 un contratto di associazione in partecipazione, giusta scrittura privata del 2 maggio 1990, registrata in Bari in data 17 maggio 1990 al n. 9342 atti privati.

Nel riferirsi al contratto di cessione della Farmacia Annese, in tale scrittura si dava atto che: a) del complessivo ammontare del corrispettivo pattuito per la cessione, pari a lire 463.000.000, erano state in realtà versate dalla parte acquirente soltanto lire 113.000.000, mentre la residua somma di lire 350.000.000 era rimasta impagata al momento della stipula dell'atto di vendita a causa di un non ragionevole quanto non prevedibile ritardo nell'erogazione del mutuo bancario a suo tempo richiesto dalla dott.ssa Angela Troiano; b) le parti contraenti avevano ritenuto nondimeno di dover considerare, alla stipula del contratto di vendita, interamente pagato il corrispettivo della vendita, avendo sin d'allora raggiunto in via breve opportune intese del tutto conformi agli accordi che le parti avrebbero inteso formalizzare; c) si riconosceva da parte della dott.ssa Angela Troiano che dal complessivo ammontare ancora dovuto di lire 350.000.000 erano creditori quanto a lire 139.000.000 il sig. Beniamino Noya, quanto a lire 116.000.000 il sig. Vincenzo Noya e quanto a lire 95.000.000 la sig.ra Giuseppina Noya, essendo stata soddisfatta ogni ragione creditoria nei confronti degli altri due cedenti Attilio Noya e Salvatore Noya; d) si dichiarava quindi di voler costituire, ai sensi degli artt. 2549 ss. c.c., un'associazione in partecipazione per l'esercizio della "Farmacia Annese", prefigurando per



N. 1866/2019 R.G.

gli associati Beniamino Noya, Vincenzo Noya e Giuseppina Noya un apporto in crediti corrispondenti alle somme di cui erano creditori; e) si stabiliva che, quale corrispettivo degli apporti di capitale in crediti di denaro conferiti dagli associati, l'associante dott.ssa Angela Maria Troiano riconosceva all'associato Beniamino Noya il 30% degli utili netti dell'esercizio, all'associato Vincenzo Noya il 25% degli utili netti dell'esercizio ed all'associata Giuseppina Noya il 20% degli utili netti dell'esercizio; f) si fissava al 31 dicembre 2000 la scadenza del contratto, suscettibile, tuttavia, di proroga tacita di triennio in triennio, salvo formale disdetta da intimarsi nei termini e con le modalità previste; si stabiliva, quanto alla restituzione agli associati degli apporti dai medesimi conferiti, che, ove la disdetta fosse stata intimata dall'associante, questa avrebbe dovuto restituire l'apporto conferito in un'unica soluzione al compimento del sesto mese dalla scadenza; ove la disdetta fosse stata effettuata anche da uno soltanto degli associati, in dodici mesi dalla scadenza ed esattamente in due rate semestrali di pari importo; in entrambe le ipotesi, comunque, senza interessi; h) nell'art. 15 del contratto di associazione in partecipazione era, infine, inserita una clausola compromissoria, formulata in termini assai ampi ed onnicomprensivi ("Qualora sorgesse" tra le parti "una qualsiasi controversia in ordine alla formazione, alla interpretazione o all'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a non adire le vie legali, ma a demandare ogni questione tra loro sorta ad un collegio di arbitri rituali composto di tre membri, di cui uno nominato dall'associante, l'altro dall'associato interessato alla controversia o - nell'ipotesi che gli associati siano più di uno - dai medesimi di intesa tra loro, mentre il terzo arbitro - con funzioni di presidente sarà nominato, in caso di disaccordo tra i due arbitri così già nominati, dal Presidente dell'ordine dei Farmacisti di Bari su richiesta della parte più diligente. La decisione, che dovrà essere pronunciata entro 30 giorni dalla nomina, sarà accettata inappellabilmente con impegno di ora per allora dai contraenti").



N. 1866/2019 R.G.

Contestualmente alla stipula del contratto di associazione in partecipazione, la dott.ssa Angela Maria Troiano ed i sigg.ri Beniamino Noya, Vincenzo Noya e Giuseppina Noya sottoscrivevano altra scrittura privata, sempre in data 2 maggio 1990 (d'ora innanzi: "scrittura privata integrativa), con la quale integravano e modificavano alcune parti del contratto di associazione in partecipazione. In tale scrittura: a) la dott.ssa Troiano riconosceva che il prezzo effettivo per la cessione della farmacia sarebbe stato di lire 1.500.000.000, per cui l'effettivo credito vantato dagli associati nei confronti della dott.ssa Troiano ammontava a lire 1.125.000.000, di cui lire 450.000.000 dall'associato Noya Beniamino, lire 375.000.000 dall'associato Noya Vincenzo e lire 300.000.000 dall'associato Noya Giuseppina; b) si riconosceva che l'apporto conferito all'associazione in partecipazione dagli associati corrispondeva all'ammontare dei loro effettivi crediti, rispettivamente lire 450.000.000 per Noya Beniamino, lire 375.000.000 per Noya Vincenzo e lire 300.000.000 per Noya Giuseppina; c) confermavano la partecipazione agli utili e alle perdite degli associati nella misura per ciascuno rispettivamente indicata nel contratto di associazione in partecipazione; d) prevedevano, tra i costi di gestione dell'esercizio della farmacia Annese, rilevante ai soli fini della determinazione degli utili netti di pertinenze degli associati, il corrispettivo delle prestazioni di lavoro che la dott.ssa Troiano avrebbe effettuato per l'intera giornata in farmacia, forfettariamente determinato in lire 2.000.000 mensili; e) disponevano che, alla cessazione dell'efficacia, per qualsivoglia ragione o causa, del contratto di associazione in partecipazione, modificato ed integrato con la suddetta scrittura, il capitale apportato in crediti di denaro avrebbe dovuto essere restituito secondo i termini e le modalità precisati nell'art. 12 del contratto di associazione in partecipazione, non già nell'ammontare nominale e di valuta con cui era stato conferito di lire 450.000.000 per Noya Beniamino, lire 375.000.000 per Noya Vincenzo e lire 300.000.000 per Noya Giuseppina, bensì nel minore importo rispettivamente di lire 45.000.000, lire 37.500.000 e lire



N. 1866/2019 R.G.

30.000.000, maggiorati, però, dell'ammontare corrispondente, per ciascuno al 30%, 25% e 20% del valore commerciale dell'esercizio, compresi i beni strumentali ma escluse le merci, valore da determinarsi da un collegio di arbitratori.

Rinnovatosi tacitamente il contratto per un triennio alla scadenza del 31 dicembre 2000, in data 19 agosto 2003 decedeva Noya Beniamino, il quale istituiva sua erede universale la sorella Noya Giuseppina, la quale quindi subentrava nei diritti di credito vantati dal suo dante causa nel rapporto contrattuale.

Successivamente, in data 19 ottobre 2004 decedeva anche Noya Vincenzo Nicola Francesco Paolo, e le sue legatarie nipoti Noya Angela, Noya Carla Natalia, Noya Federica Francesca Paola e Noya Paola Francesca, in adempimento di specifiche disposizioni del *de cujus*, recedevano dal contratto e chiedevano la restituzione dell'apporto conferito dal loro dante causa, ottenendolo con atto per Notar Petrera di Bari del 28 febbraio 2006, n. 19368 rep. e n. 6298 racc. in € 619.367,13, previa determinazione del collegio di arbitratori nominato ai sensi dell'art. 8 della scrittura privata integrativa del 2 maggio 1990.

Con raccomandata a/r del 23 giugno 2006 anche Noya Giuseppina comunicava formale disdetta dal contratto di associazione in partecipazione scadenza (per ulteriore proroga tacita) il 31 dicembre 2006, e richiedeva la liquidazione della propria quota.

Richiesta la determinazione degli arbitratori, questi ultimi determinavano la somma spettante a Noya Giuseppina per l'apporto di capitale nel contratto di associazione in partecipazione in € 745.000,00.

3.2. - Ritenendo iniqua la somma in questione, comprensiva anche della quota del dante causa Noya Beniamino, Noya Giuseppina, con atto di citazione notificato l'11 maggio 2007, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la dott.ssa Troiano Angela Maria, chiedendo che fosse determinata la quota ad ella spettante, in virtù della liquidazione della quota di partecipazione al contratto di associazione in partecipazione del 2 maggio 1990, in € 1.165.000,00, oltre ad €



N. 1866/2019 R.G.

38.734,00 quale capitale conferito all'associazione da restituire, e quindi in complessivi € 1.203.734,00, e conseguentemente che Troiano Angela Maria fosse condannata al pagamento di tale somma, oltre interessi dal 31 dicembre 2006 fino al soddisfo.

Costituitasi in giudizio, Troiano Angela Maria eccepiva, in primo luogo, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il collegio arbitrale giusta deroga convenzionale all'autorità giudiziaria contenuta nel contratto di associazione in partecipazione, ovvero, in subordine, l'incompetenza territoriale dello stesso Tribunale, per essere competente il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Monopoli, o, in subordine, il Tribunale di Bari, concludendo, in ogni caso, nel merito, per il rigetto della domanda, vinte le spese.

Con ordinanza resa all'udienza del 30 gennaio 2008 il G.I. del Tribunale di Vicenza, stante l'adesione di Noya Giuseppina all'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bari, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo ed assegnando il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio.

Già prima dell'ordinanza suindicata, tuttavia, Troiano Angela Maria, benché già nella comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Vicenza, depositata in data 28 dicembre 2007, avesse invocato la nullità e la simulazione del contratto di associazione in partecipazione e della scrittura privata del 2 maggio 1990, con separato atto di citazione notificato il 24 gennaio 2008 (giudizio rubricato al n. 1009/2008 R.G.) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Noya Giuseppina, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il contratto di associazione in partecipazione del 2 maggio 1990 (e relativa scrittura modificativa ed integrativa in parti data) erano in tutto o in parte simulati, e che essi dissimulavano un contratto di mutuo in tutto e/o in parte nullo, o che comunque tali atti del 2 maggio 1990 erano da considerare nulli, ovvero che, in via subordinata, fosse accertata l'esistenza del diritto della dott.ssa Troiano a vedere ridotti retroattivamente (per gli esercizi dal 1990 al 2006) gli utili distribuiti



N. 1866/2019 R.G.

nella misura nella misura di € 1.700.000,00 nella minor somma di € 330.000,00, sottraendo la differenza di € 1.370.000,00 (liquidata in sede di restituzione ex art. 8) e condannando la sig.ra Noya Giuseppina alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ovvero, previa determinazione, tra i costi rilevanti ai fini della determinazione degli utili, del corrispettivo per l'attività svolta per l'intera giornata in Farmacia, al pagamento della somma di € 1.200.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, vinte le spese.

Successivamente all'ordinanza dichiarativa di incompetenza del 30 gennaio 2008, con comparsa di riassunzione notificata il 15 marzo 2008 la dott.ssa Troiano riassumeva dinanzi al Tribunale di Bari il giudizio introdotto da Noya Giuseppina dinanzi al Tribunale di Vicenza, chiedendo - previa eventuale sospensione ex art. 295 c.p.c. in relazione all'altro giudizio già pendente - il rigetto delle domande proposte dalla Noya.

Iscritto tale giudizio al n. 3596/2008 R.G., si costituiva la sig.ra Noya Giuseppina, che insisteva nelle domande già proposte dinanzi al Tribunale di Vicenza.

Disposta la riunione dei due giudizi, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4008/2016 del 19 luglio 2016, rigettava le domande proposte nel giudizio n. 1009/2008 (relativo alle domande proposte da Troiano Angela Maria), e dichiarava la propria incompetenza in favore degli arbitri relativamente alla domanda proposta da Noya Giuseppina (giudizio n. 3596/2008 R.G.), compensando le spese.

Con atto di citazione in appello notificato il 12 ottobre 2016 Troiano Angela interponeva gravame avverso la predetta sentenza, convenendo Noya Giuseppina dinanzi a questa Corte d'Appello. Con sentenza n. 1045/2019 del 6 maggio 2019 la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità della clausola n. 8 del contratto di associazione in partecipazione, di cui alla scrittura privata del 2 maggio 1990, confermando nel resto l'impugnata sentenza e compensando per 4/5 le spese di entrambi gradi di giudizio, con condanna dell'appellata alla rifusione del restante 1/5.



N. 1866/2019 R.G.

4. - Nel frattempo, con atto di accesso a giudizio arbitrale e contestuale atto di nomina di arbitro, nonché atto di riassunzione notificato il 18 novembre 2016, Troiano Angela Maria riassumeva in sede arbitrale il giudizio definito dal Tribunale di Bari con sentenza di incompetenza, rassegnando le conclusioni di cui infra.

Si costituiva nel giudizio arbitrale Noya Giuseppina, con comparsa di risposta ed adesione alla procedura arbitrale, con contestuale designazione di arbitro, svolgendo le eccezioni e le richieste di cui infra.

Con verbale del 18 gennaio 2017 il prof. avv. Francesco Di Giovanni ed il dott. Luigi Di Lalla, arbitri rispettivamente nominato dalla Noya e dalla Troiano, davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo sulla nomina del terzo arbitro. Su istanza di parte, quindi, il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari, con nota del 23 gennaio 2017, designava quale terzo arbitro il dott. Fedele Natuzzi.

Il Collegio arbitrale, costituitosi il 16 febbraio 2017, fissava la sede dell'arbitrato presso l'Ufficio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari/BAT. Le parti si costituivano all'udienza del 2 marzo 2017.

Con le memorie depositate in data 4 aprile 2017 le parti precisavano le proprie conclusioni come segue: A) per Troiano Angela: "I) Rigettarsi tutte le avverse domande introdotte con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Vicenza, siccome inammissibili per mancata impugnazione della determinazione di arbitraggio e di domanda di annullamento, con omessa attivazione della fase rescindente; in subordine, infondate: a) perché basate su un titolo nullo, simulato e viziato; b) per insussistenza dei presupposti di legge per l'annullabilità della determinazione di arbitraggio; c) per inesistenza del credito della Noya; d) in ultima denegata e subordinata ipotesi, per la sua compensazione con quanto già pagato dalla Troiano; e) con il rigetto di ogni avversa ulteriore domanda accessoria, ivi compresa quella concernente gli interessi sulle somme richieste; II) in via subordinata rispetto alle ipotesi di invalidità negoziale, rigettarsi nel merito l'avversa domanda di liquidazione della quota di cui al contratto di AIP per inammissibilità e/o infondatezza; in



N. 1866/2019 R.G.

via ulteriormente gradata, dichiararsi che il valore commerciale della farmacia al 31 dicembre 2016 era di gran lunga inferiore a quello stimato dagli arbitratori per le ragioni già diffusamente illustrate nella comparsa di costituzione del giudizio vicentino e per le ulteriori di cui al presente atto e comunque scaturenti dalla disponenda C.T.U. e che il credito avverso è in ogni caso inesistente in ragione della compensazione già dedotta e comunque rispetto al maggior credito vantato dalla Troiano, come esposto nella comparsa conclusionale depositata nei giudizi riuniti; III) a) accertare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione del 2 maggio 1990 e relativa scrittura privata modificativa ed integrativa in pari data sono, per le ragioni esposte, in tutto o in parte simulati; b) accertare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione 2 maggio 1990 e la relativa scrittura integrativa e modificativa in pari data dissimulano in realtà un contratto di mutuo in tutto o in parte nullo; c) in alternativa e/o in subordine, accertare e dichiarare che all'esito delle modifiche contrattuali di cui alla scrittura privata de 1° ottobre 2003 i contratti in questione sono divenuti nulli in tutto e/o in parte; d) in alternativa e/o in subordine, e nella denegata ipotesi in cui non si ritenga esistente la dedotta simulazione o nullità, accertarsi e dichiararsi che il contratto di associazione in partecipazione del 2 maggio 1990 e la scrittura integrativa in pari data sono, per le ragioni esposte e in particolare per la manifesta e grave sproporzione tra le reciproche prestazioni, in tutto o in parte nulli; IV) con riferimento alle domande subordinate sub I/c (inesistenza del credito Noya) e I/d (compensazione con quanto pagato da Troiano), e previa disposizione di nuova C.T.U. stante la nullità di quella depositata dal C.T.U. nominato dal Tribunale di Bari: a) in via ulteriormente gradata, ove ritenuti validi i contratti, accertarsi il diritto della Troiano a vedere retroattivamente, nei vari esercizi dal 1990 al 2006 compreso, ridotti gli utili (erroneamente ed ingiustamente pretesi e distribuiti nella misura di € 1.700.000,00 nel diverso importo di € 330.000,00, sottraendo la somma di € 1.370.000,00 (liquidata in sede di



N. 1866/2019 R.G.

restituzione ex art. 8), somma da considerarsi costo di gestione da ripartire agli associati, condannando la sig.ra Noya Giuseppina alla restituzione di quanto sinora indebitamente percepito nella ridetta misura o in quella diversa che sarà ritenuta equa e dovuta; b) in via cumulativa e/o alternativa rispetto al punto a) che precede, ove ritenuti validi i contratti, accertarsi il diritto della Troiano a vedere retroattivamente, nei vari esercizi dal 1990 al 2006 compreso, calcolato tra i costi di gestioni, rilevanti ai fini della determinazione degli utili, il corrispettivo per l'attività da lei prestata per l'intera giornata in farmacia, condannando la sig.ra Noya Giuseppina alla restituzione di quanto sinora indebitamente percepito; conseguentemente, accertare e dichiarare che la eventuale posizione creditoria per le restituzioni di Noya Giuseppina, anche quale avente causa di Noya Beniamino, era interamente compensata con il maggior credito della dott.ssa Troiano; V) in accoglimento delle domande sub I, II e III, condannare Noya Giuseppina, anche quale avente causa di Noya Beniamino, al pagamento in favore di Troiano Angela Maria della complessiva somma di € 1.200.000,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta equa e dovuta; in via alternativa ed in caso di accoglimento delle domande sub IV/a e IV/b, condannare Noya Giuseppina, anche quale avente causa di Noya Beniamino, al pagamento in favore di Troiano Angela Maria della somma che si sarebbe ritenuta equa e dovuta sulla scorta dei nuovi conteggi effettuati in applicazione dei criteri e parametri indicati in atti dalla attrice; VI) in via graduata rispetto alle suddette questioni di nullità, invalidità ed inefficacia, annullare la determinazione del valore della farmacia assunta dal collegio degli arbitratori perché manifestamente esorbitante, iniqua ed erronea per le ragioni esposte in premessa; disporsi anche attraverso C.T.U. una corretta valutazione della farmacia al 31 dicembre 2006 secondo i criteri di cui all'art. 110 T.U.L.S. e comunque quelli indicati dall'arbitratore di parte Troiano nella procedura di arbitraggio, con scorporo altresì dal valore della farmacia dell'avviamento; il tutto, oltre interessi, rivalutazione e spese". B) per



N. 1866/2019 R.G.

Noya Giuseppina: "1) in via principale e preliminare, denegare la propria competenza su tutte le domande avversare di cui ai capi I/s, I/b, I/c, I/d, II, III/a, III/b, IV/a, IV/b, V, dell'atto di accesso al collegio arbitrale, o comunque dichiarare le suddette domande sottratte alla propria cognizione, per sopravvenuta inoperatività della clausola arbitrale a causa della proposizione delle stesse domande dinanzi al giudice ordinario; 1/a) in via subordinata rispetto al capo 1), rigettare le suddette domande, ed ogni altra domanda *ex adverso* proposta, perché improponibili, inammissibili e, comunque, perché irrilevanti, ininfluenti ed infondate in fatto e in diritto; 1/b) sempre in via subordinata, ed in via riconvenzionale, nella deprecata ipotesi di accoglimento di una o più domande avverse che attribuiscano un credito di qualsiasi natura alla dott.ssa Troiano, accertare e dichiarare tenuta essa dott.sa Troiano a corrispondere alla convenuta quanto da essa dovuto per i compensi dell'attività lavorativa prestata da Noya Beniamino dal febbraio 1990 all'agosto 2003; 2) ancora in via principale, accertare e dichiarare che la determinazione del valore della quota in favore della sig.ra Noya Giuseppina, operata dagli arbitratori carretta Vito Di Gioia Raffaele e Gaspan Riccardo con verbale del 13 febbraio 2007, era manifestamente iniqua e/o erronea, e determinare la somma da liquidare all'attrice in € 1.165.000,00 oltre ad € 38.734,40 quale capitale conferito all'associazione da restituire, e quindi complessivamente in € 1.203.734,00 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice avrebbe ritenuto di giustizia; 2/a) conseguentemente, condannare la dott.ssa Troiano Angela Maria, in proprio e quale titolare della "Farmacia Annese", al pagamento in favore di Noya Giuseppina della somma di € 1.165.000,00 oltre ad € 38.734,27 quale capitale conferito all'associazione da restituire, e quindi complessivamente € 1.203.734,00, oltre interessi dal 31 dicembre 2006 al saldo effettivo, o quella maggiore o minore somma che il Giudice avrebbe ritenuto di giustizia, detraendo dalla somma ritenuta dovuta l'acconto già



N. 1866/2019 R.G.

corrisposto di € 372.500,00. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

Con lodo del 5 novembre 2018 il collegio arbitrale: 1) dichiarava la propria incompetenza a favore di quella del giudice ordinario, riguardo alle domande proposte da Troiano angela Maria, come specificate ai punti I, II, III e V, primo capoverso della memoria di precisazione del 4 aprile 2017; 2) rigettava la domanda proposta da Noya Giuseppina, come specificata ai punto 2 e 2/a della memoria di precisazione del 4 aprile 2017; 3) dichiarava assorbite le domande proposte da Noya Giuseppina e da Troiano Angela Maria, come specificate dalla Noya al punto I/b e dalla Troiano ai punti IV/a, IV/b, V secondo capoverso e VI, delle rispettive memorie di precisazione del 4 aprile 2017; 4) dichiarava compensate tra le parti le spese del procedimento; 5) poneva a carico delle parti in solido le spese e gli onorari dovuti agli Arbitri, come liquidati dal Collegio in separata ordinanza.

Infine, con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2019 Noya Giuseppina conveniva in giudizio dinanzi a questa Corte Troiano Angela Maria, proponendo impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. del lodo arbitrale del 5 novembre 2018, sulla base di due motivi.

Troiano Angela Maria, nel costituirsi in giudizio, proponeva anch'essa impugnazione incidentale del lodo suindicato, sulla base di un motivo.

5. – Ritene il Collegio che l'impugnazione principale proposta da Noya Giuseppina sia infondata, e debba essere pertanto rigettata, per quanto di seguito si dirà.

5.1. - Con il primo motivo l'impugnante eccepisce la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11), c.p.c., in quanto contenente disposizioni contraddittorie.

Deduce, in particolare, la ricorrente che il collegio arbitrale, dopo avere dichiarato la propria incompetenza, in favore della competenza del giudice ordinario, sulle domande proposte da Troiano Angela, ha rigettato nel merito le domande proposte da Noya Giuseppina, nonostante la propria declaratoria di incompetenza. Se dunque –



N. 1866/2019 R.G.

secondo la ricorrente – il Collegio arbitrale avesse osservato le regole di diritto attenendosi alla statuizione del giudice ordinario (sentenza n. 4008/2016 del 19 luglio 2016) sulla competenza a decidere le questioni di nullità dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio, non avrebbe dovuto respingere la domanda proposta dalla Noya in virtù della disapplicazione dell'art. 8 della scrittura privata del 2 maggio 1990, che ha ritenuto non valida, ma l'avrebbe dovuta esaminare nel merito o respingendola per altri motivi, ovvero accogliendola, condannando la dott.ssa Troiano al pagamento della somma ritenuta dovuta.

In pratica, quindi, secondo la ricorrente il Collegio arbitrale ha contraddittoriamente prima affermato la propria incompetenza sulle domande proposte dalla Troiano, in considerazione della ritenuta competenza dell'A.G.O. affermata dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 4008/2016 del 19 luglio 2016, e sulla conseguente decisione nel merito di tali domanda parte dello stesso Tribunale, e, successivamente, ha affermato la propria competenza sulle domande proposte dalla Noya, nonostante che il giudice ordinario avesse già conosciuto delle questioni inerenti le dedotte nullità, ivi compresa la nullità dell'art. 8 della scrittura privata del 2 maggio 1990, sul cui rigetto, al momento del lodo, pendeva procedimento di appello, che quindi non avrebbero potuto essere riesaminate, neanche sotto diverso profilo, dagli arbitri, che erano stati unicamente officiati del compito di procedere all'esame dell'impugnazione dell'arbitraggio e, quindi, della domanda della Noya di rideterminazione in denaro dell'apporto da restituire con conseguente domanda di condanna alla restituzione.

Il motivo è infondato.

Costituisce *ius receptum* il principio secondo cui il riferimento del n.11 dell'art. 829 c.p.c. alle "disposizioni contraddittorie" va interpretato nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione, nel mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente



N. 1866/2019 R.G.

prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. 21 giugno 2021, n. 17645; Cass. 9 giugno 2021, n. 16077; Cass. 12 gennaio 2021, n. 291).

Anche la dottrina ha avuto modo di rappresentare, che il vizio di contraddittorietà di cui al n. 11 [in precedenza n. 4)] del comma 1 dell'art. 829 può costituire motivo di impugnazione per nullità, allorquando sussista una inconciliabilità tra parti del dispositivo tale da rendere la pronuncia ineseguibile.

Così delimitato il campo di applicazione del motivo di nullità in oggetto, va rilevato che, nel caso di specie, non è configurabile alcuna contraddittorietà nel dispositivo del lodo impugnato, in quanto questo distingue nettamente tra la statuizione relativa alle domande proposte da Troiano Angela Maria, (per le quali viene dichiarata l'incompetenza del giudice privato), e le statuizioni sulle domande proposte da Noya Giuseppina, sulla quali il collegio arbitrale ha deciso nel merito.

Non si configura neanche un contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto nella motivazione si dà pienamente conto delle ragioni che hanno portato il Collegio arbitrale ad affermare la propria incompetenza sulla domanda proposta dalla Troiano, ed a pronunciarsi nel merito sulla domanda proposta da Noya Giuseppina. Non vi è, peraltro, alcuna contraddittorietà della motivazione, tale da impedire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dagli arbitri, in quanto nel lodo arbitrale si evidenzia chiaramente come, con riferimento alla domanda proposta da Troiano Angela, si sia formato il giudicato (interno ed anche esterno) sulla competenza del giudice ordinario, mentre, con riferimento alle domande proposte da Noya Giuseppina, non solo non vi era stata alcuna pronuncia sulla competenza vincolante per le parti, ma essa riguardava l'esecuzione del contratto nel quale era prevista la clausola compromissoria, e quindi era compito del Collegio arbitrale valutare la



N. 1866/2019 R.G.

sussistenza di tutti i fatti costitutivi della pretesa, e l'assenza di fatti impeditivi (e quindi anche delle questioni di invalidità sollevate in via di eccezione o rilevabili d'ufficio), quali, per l'appunto, la validità e l'efficacia del titolo che alla base di tali richieste, compresa la questione della eventuale nullità della clausola di cui all'art. 8 della scrittura privata del 2 maggio 1990.

Ne consegue, pertanto, che non sussiste il dedotto vizio di cui all'art. 829, comma 1, n. 11), c.p.c.

5.2. – Con il secondo motivo di impugnazione la sig.ra Noya Giuseppina deduce la nullità del lodo arbitrale in oggetto, ai sensi dei nn. 8), 10 e 12) del comma 1 dell'art. 829 c.p.c.

Il n. 8) prevede la nullità del lodo se questo *"è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento"*; il n. 10) *"se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri"*; il n. 12) *"se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato"*.

Nessuna di tali ipotesi ricorrente nel caso di specie, per cui anche tale motivo è infondato.

Va osservato, innanzitutto, che la decisione nel merito deve, naturalmente riguardare le domande proposte dalla parte che procede all'impugnazione del lodo.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, nella fattispecie in esame, il collegio arbitrale si è pronunciata sulle domande proposte da Noya Giuseppina, rigettandole nel merito sulla base della ritenuta nullità della clausola di cui all'art. 8 della scrittura privata integrativa del 2 maggio 1990 [art. 829, comma 1, n. 10), c.p.c.].

La decisione, dal canto suo, non è contraria ad altro precedente lodo o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, anzi è conforme (e conseguente) alla sentenza del Tribunale di Bari n. 4008/2016 del 19

N. 1866/2019 R.G.

luglio 2016 (l'unica statuizione intervenuta tra le parti prima del lodo), che aveva declinato la competenza dell'A.G.O. sulla domanda proposta dalla Noya.

La pronuncia sulle domande della Noya, peraltro, è conforme alla convenzione di arbitrato, ed ha riguardato tutte le richieste della stessa Noya, che sono state rigettate nel merito.

Consegue l'insussistenza dei vizi denunziati, di talché l'impugnazione principale proposta da Noya Giuseppina deve essere rigettata.

6. – Venendo ora ad esaminare l'impugnazione incidentale proposta da Troiano Angela Maria, ritiene la Corte che anch'essa sia infondata, per quanto di seguito si dirà.

6.1. – Con l'unico motivo di gravame l'impugnante eccepisce l'erronea dichiarazione di incompetenza riguardo alle domande proposte nel giudizio arbitrale dalla Troiano, in relazione all'art. 829, comma 1, n. 10), c.p.c.

Sostiene, in particolare, la Troiano che il collegio arbitrale avrebbe errato, innanzitutto, nel considerare il giudizio arbitrale come mera prosecuzione del giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Vincenza, e poi riassunto dinanzi al Tribunale di Bari, nel quale le domande della Troiano erano state proposte in via subordinata per il solo caso in cui quel giudice (ovvero il giudice dinanzi al quale il giudizio è proseguito a seguito dell'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale) avesse deciso la causa nel merito; sostiene altresì la Troiano che la declaratoria di propria competenza del Tribunale di Bari sulle domande proposte in via principale dalla Troiano nel giudizio n. 1009/2008 R.G. (e cioè quello proposto in via principale dinanzi al Tribunale di Bari) non avrebbe alcuna influenza sul giudizio arbitrale, stante l'autonomia dei due giudizi ed il fatto che la competenza degli arbitri non sarebbe esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al G.O.

Il motivo è infondato.

Il Collegio arbitrale ha escluso la propria competenza sulle domande proposte dalla Troiano in quanto, al momento della decisione da parte



N. 1866/2019 R.G.

dei giudici privati, si era formato il giudicato circa la competenza del giudice ordinario.

Va rilevato, infatti, che il giudizio arbitrale in questione è stato attivato su istanza di Troiano Angela Maria in riassunzione ex art. 50 c.p.c. rispetto alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Bari in relazione alle domande proposte da Noya Giuseppina.

Il Tribunale di Bari ha correttamente tenuto distinte le domande proposte da Troiano Angela Maria nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Vicenza (domande proposte in via riconvenzionale subordinata, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto la propria competenza e deciso la causa nel merito rispetto alle domande della Noya), e le domande proposte da Troiano Angela Maria in via principale, nel giudizio n. 1009/2008 R.G.

Con riferimento a tale ultimo giudizio, il Tribunale ha affermato la propria competenza, ritenendo operante una rinuncia della Troiano alla clausola compromissoria con acquiescenza della Noya; tale declaratoria di competenza non è stata impugnata né con regolamento di competenza né con l'appello proposto avverso la sentenza n. 4008/2016 del 19 luglio 2016, di talché su tale declaratoria si è formato il giudicato, che è ormai vincolante tra le parti.

Ne consegue che il collegio arbitrale correttamente ha affermato la propria incompetenza, sussistendo una pronuncia passata in giudicato che affermava la competenza dell'A.G.O. sulle domande proposte, e non potendosi emettere un lodo in contratto con precedente sentenza passata in giudicato [art. 829, comma 1, n. 8), c.p.c.].

Consegue quindi l'infondatezza anche dell'impugnazione incidentale proposta da Troiano Angela Maria.

7. – In conclusione, sia l'impugnazione principale che quella incidentale devono essere rigettate.

Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.



N. 1866/2019 R.G.

Ciascuna delle parti deve essere dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, pronunciando sull'impugnazione ex art. 829 c.p.c. proposta da Noya Giuseppina nei confronti di Troiano Angela avverso il lodo arbitrale emesso in data 5 novembre 2018, nonché sull'impugnazione incidentale proposta da Troiano Angela Maria, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione principale;
- 2) rigetta l'impugnazione incidentale;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- 4) dichiara Noya Giuseppina e Troiano Angela tenuta ciascuna al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228.

Così deciso, camera di consiglio in videoconferenza del 14 settembre 2021.

Il Consigliere est.
(Dott. Valentino Lenoci)

Il Presidente
(Dott. Maria Mitola)

